



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE AEEGSI 75/2016/R/eel

“Riforma delle tutele di prezzo nel mercato *retail* dell’energia elettrica e del gas naturale: Tutela Simile al Mercato libero di energia elettrica”

PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PREMESSA

Con il documento posto in consultazione, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ripropone il tema della riforma delle tutele di prezzo in vista della definitiva liberalizzazione del mercato *retail* dell’energia, chiarendo meglio l’intervento che intende operare per consentire al cliente finale un passaggio graduale e quanto più possibile “protetto” dal Servizio di maggior Tutela al mercato libero dell’energia.

CNA ritiene che la liberalizzazione del mercato retail dell’energia elettrica rappresenti una chance per i clienti finali, purché volta all’affermazione di un servizio di fornitura più efficiente e a costi contenuti. In tal senso, pertanto, si accoglie favorevolmente l’obiettivo di incoraggiare un passaggio volontario ed accompagnato del cliente finale, ma si segnala al contempo l’urgenza di fornire il mercato stesso di tutte le caratteristiche e strutture necessarie a renderlo più efficiente. Prime tra tutte, quelle individuate dal DDL Concorrenza (AS 2085, art. 30).

A tal proposito, è evidente che il progetto di riforma delle tutele di prezzo debba procedere in tandem con i lavori di approvazione del DDL Concorrenza stesso, al fine di coordinare gli interventi sul mercato tutelato, nonché le tempistiche per l’attivazione e l’operatività del servizio di Tutela Simile. Considerato, infatti, che la Tutela Simile avrà, nell’intenzione del regolatore, durata limitata ad un anno, CNA teme che il procedere a fasi alterne dei lavori parlamentari sul DDL Concorrenza possa compromettere la buona riuscita dell’operazione, vanificando la prevista fase transitoria e rendendo il passaggio al mercato libero eccessivamente oneroso per il cliente finale.

Ci troviamo al momento in una fase di stop dei lavori e di incertezza politica circa il buon esito del passaggio parlamentare, a causa della recente uscita dal Governo del Ministro dello sviluppo economico e dell’attesa nomina del successore, e nonostante che il Documento di Economia e Finanza 2016 licenziato dal Consiglio dei Ministri del 8 aprile 2016 riporti chiaramente che il DDL Concorrenza verrà approvato entro giugno 2016.

Pertanto, sarà necessario che l’Autorità provveda a strutturare la fase transitoria nel più breve tempo possibile, e che intervenga a rafforzare le condizioni essenziali all’efficienza del mercato libero anche in assenza della Legge annuale per la concorrenza ed il mercato.

Osservazioni in merito al contenuto del documento posto in consultazione

Per quanto attiene alla proposta contenuta del presente DCO, si apprezza che l'Autorità abbia provveduto a correggere alcune impostazioni rispetto al precedente documento di consultazione (DCO 421/2015/R/eel), pur permanendo alcune importanti criticità.

In particolare, si apprezza la migliore definizione delle procedure previste per l'accesso al servizio di Tutela simile, dei requisiti previsti per i fornitori che opereranno nella Tutela simile, nonché delle condizioni contrattuali a questa sottostanti.

Al contrario, restano le perplessità circa l'effettiva maturazione del cliente finale rispetto ad una trasformazione del mercato che, si teme, non verrà nell'immediato percepita. Sebbene la fase transitoria sia funzionale proprio al raggiungimento di una maggiore capacitazione che porti alla volontaria uscita del cliente finale dal mercato tutelato, è possibile che questi, date anche le caratteristiche di comportamento poco inclini alla mobilità, non comprenda appieno che il sistema delle tutele di prezzo non sarà più operativo a partire da una certa data, né che la fase transitoria sia volta a familiarizzarlo con le dinamiche del mercato libero. Ciò risulta ancor più evidente se si considera l'estensione della riforma anche ai clienti domestici, di gran lunga più numerosi e meno "vivaci" dei clienti BT altri usi (come già evidenziato dai dati presenti nel DCO 421).

In relazione al Servizio di maggior tutela riformato, è corretta una sua ristrutturazione in vista del definitivo superamento previsto dal DDL Concorrenza e una sua configurazione come servizio universale riservato solo a coloro che non sono in grado di trovare un fornitore nel mercato libero o che si trovano sprovvisti di fornitore per cause indipendenti dalla loro volontà, pur mantenendo alcune perplessità circa le modalità di formazione del prezzo. Non si ritiene però coerente anticipare questo processo rispetto alla data prevista del 1 gennaio 2018; infatti anticipare la riforma dell'attuale Tutela significa di fatto spingere forzatamente i clienti sul libero mercato, denaturando le tempistiche previste allo stato attuale dal legislatore.

In merito, CNA avrebbe preferibilmente optato per la modalità *ex-post*, tale da garantire la formazione di un prezzo molto vicino a quello che si forma nel mercato all'ingrosso. Tuttavia si prende atto delle difficoltà connesse alla fatturazione, che potrebbero generare successivi episodi di conguaglio.

Per quanto attiene alla modalità *ex ante*, preferita dall'Autorità, si apprezza il tentativo di agganciare quanto più possibile il prezzo a dinamiche reali, facendo riferimento al mercato del giorno prima e re-indicizzando le diverse componenti. Tuttavia, non sembra esserci riferimento alle modalità di formazione del corrispettivo PCV su cui, secondo le intenzioni del regolatore, dovrebbe essere successivamente operato lo sconto da parte dei fornitori nel servizio di Tutela simile.

In riferimento alla possibilità di avvalersi di un soggetto terzo cui affidare l'attività di stima del prezzo del mercato del giorno prima, sarebbe opportuno che fosse l'Autorità stessa a svolgere tale funzione, avendo tutte le caratteristiche necessarie al compito, oltre che ai necessari requisiti di indipendenza.

In relazione, invece, alle condizioni contrattuali riportate per il SMTR, si giudica positivamente l'indicazione dell'obbligo di rateizzazione, migliorativo di quanto attualmente previsto per i clienti ricadenti nella Maggior Tutela (per i quali la rateizzazione è prevista solo nei casi di malfunzionamento del contatore).

Per quanto riguarda invece la Tutela Simile, il prezzo sarà uguale a quello formatosi per il SMTR (ad esclusione della componente PPE, che non trova applicazione in questo caso), ad esclusione dello sconto che il fornitore proporrà nella definizione delle offerte destinate a ciascuna tipologia di cliente.

Lo sconto dovrebbe essere praticato, nelle intenzioni dell'Autorità, operando sul corrispettivo PCV del prezzo, fissato al momento in cui si svolgono le procedure di individuazione del fornitore abilitato alla fornitura del servizio di Tutela simile. Quindi, il corrispettivo PCV verrà anch'esso definito in una fase ex ante rispetto all'effettivo inizio dell'operatività della fase transitoria, momento in cui il corrispettivo potrebbe invece aver raggiunto un livello più vantaggioso. Ciò potrebbe falsare l'applicazione dello sconto a favore del cliente finale, avendo il fornitore la possibilità di utilizzare un livello più alto di PCV rispetto a quello che si potrebbe applicare al momento.

Relativamente ai requisiti previsti per i fornitori abilitati al servizio di Tutela Simile, si apprezza l'attenzione alle garanzie di affidabilità e di capacità operativa. Si suggerisce di individuare in 50.000 il numero minimo di clienti che il fornitore deve avere avuto nel corso del 2015 per poter accedere alla Tutela simile; in tal modo si potrà garantire una maggiore numerosità di operatori, al fine di favorire la familiarità tra il cliente finale e le dinamiche del mercato libero, oltre che di evitare la possibilità di concentrazione dei clienti serviti nella Tutela simile tra i pochi operatori abilitati, dalle caratteristiche più strutturate. Si esprime perplessità, invece, sul criterio della reclusività: i dati in merito non sono completi al momento e, quindi non consentono una lettura corretta. E' auspicabile che, a prescindere dalla Tutela simile, l'Autorità provveda, in prospettiva, a rendere disponibili i dati ufficiali, quale indice di qualità del servizio offerto dagli operatori sul mercato libero.

Le procedure di accesso alla Tutela simile dovranno avvenire tramite un sito dedicato, che auspichiamo sia già in fase di realizzazione, stante i termini temporali ristretti che ci troviamo davanti per l'avvio della fase transitoria. E' opportuno che tutta la procedura cominci e si concluda sul sito, senza lasciare spazio a contatti diversi tra fornitore e cliente e mettendo a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione del rapporto commerciale. La previsione di una procedura completamente on-line consente la possibilità di abbreviare i tempi di conclusione del contratto, dai 45 previsti a 30. Per rendere inoltre coerenti con tale durata abbreviata anche gli strumenti di tutela, si propone di dimezzare le tempistiche attualmente previste per i reclami o, in alternativa, di creare un canale preferenziale per i reclami dei clienti della Tutela simile.

Si condivide e si ritiene necessaria l'ipotesi che la Tutela simile non preveda la fornitura di servizi aggiuntivi ed accessori oltre a quello di fornitura di energia.

Per quanto attiene alla fatturazione ed alla misura, valgono anche in questo caso le osservazioni che CNA ha avuto modo di esprimere più volte: ovvero che la fatturazione debba avvenire sulla base di misure di consumo reale, non lasciando spazio a bollette di stima o di conguaglio che, nel caso di un servizio dalle caratteristiche e dalla durata così stringente quale la Tutela simile, risulterebbero ancora più complicate da gestire per il cliente finale.

Infine, per quanto riguarda la figura dell'aggregatore prevista dall'Autorità, si apprezza il fatto che venga limitata alle associazioni di categoria e dei consumatori, ravvisando in questa scelta la fiducia del regolatore nei confronti del ruolo che le associazioni di categoria assolvono nell'ambito della rappresentanza degli interessi, a metà strada tra la realtà economica ed il sistema istituzionale e

dell'amministrazione, in grado di operare la rappresentanza degli interessi dei propri associati nel rispetto delle generali finalità di tutela dell'interesse generale.

Al fine di dare maggiore garanzia ed oggettività a tale ruolo, occorre individuare meglio i soggetti ammessi, prendendo ad esempio a riferimento, per i clienti non domestici, le associazioni di categoria firmatarie dei CCNL che abbiano una rappresentatività nazionale ed una adeguata e capillare presenza sul territorio.

L'aggregatore è concepito col doppio ruolo di facilitatore, vista la possibilità di portare a conoscenza dei propri associati le necessarie informazioni sulla trasformazione in corso del sistema delle tutele nella prospettiva della liberalizzazione del mercato, e di intermediario nell'accesso al servizio di Tutela simile. In tal senso, sarebbe opportuno valorizzare di più il suo ruolo, prevedendo innanzitutto la possibilità di accreditamento semplificato presso il sito del sistema associativo *tout court*, ovvero della struttura nazionale e delle sue strutture territoriali ed emanazioni, che potranno poi accedere ed operare sul sito autonomamente.

Inoltre, per la possibilità concreta di mettere i propri associati a conoscenza delle offerte dei fornitori e, in generale, delle caratteristiche del servizio di Tutela simile, le associazioni di categoria che si accreditano come operatori possono materialmente gestire il passaggio di numerosi clienti verso la Tutela simile, dall'inizio della procedura fino alla fine; in tal modo, accorciando i tempi e gli spazi operativi dei fornitori.

Pertanto, sarebbe utile prevedere che il passaggio alla Tutela simile dei clienti finali operato per il tramite di una associazione di categoria implichi, a favore del cliente finale, una maggiorazione nello sconto praticato dal fornitore, in considerazione del fatto che quest'ultimo non deve sostenere i costi vivi connessi alla procedura di attivazione, formazione e conclusione del contratto.